

# I delitti contro la famiglia

## Sommario

**Sezione Prima: Concetti generali.** - **1** La sistematica del codice penale. - **2** La «famiglia» nel diritto penale. - **3** I principi fondamentali in materia di «famiglia» e loro riflessi penali. - **4** I rapporti di famiglia nel diritto penale. - **Sezione Seconda: Dei delitti contro il matrimonio.** - **1** Generalità. - **2** Bigamia (artt. 556 e 557). - **3** Induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558). - **Sezione Terza: I delitti contro la morale familiare.** - **1** Incesto (art. 564). - **2** Attentati alla morale familiare commessi con il mezzo della stampa (art. 565) - **Sezione Quarta: I delitti contro lo stato di famiglia.** - **1** Generalità - Oggetto giuridico delle norme in esame - Pena accessoria. - **2** Supposizione o soppressione di stato (art. 566). - **3** Alterazione di stato (art. 567). - **4** Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto (art. 568). - **Sezione Quinta: I delitti contro l'assistenza familiare.** - **1** Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570): considerazioni generali. - **2** La violazione degli obblighi di assistenza di carattere morale (art. 570, 1° comma) - **3** La malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore o del coniuge (art. 570, 2° comma). - **4** La violazione dell'obbligo di prestare gli alimenti ai discendenti minori o inabili, agli ascendenti ed al coniuge (art. 570, 2° comma n. 2) - **5** La figura speciale prevista dalla L. 6-3-1987, n. 74 (art. 12sexies L. 898/1970). - **6** Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571). - **7** Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572). - **8** Sottrazione consensuale di minorenni (art. 573). - **9** Sottrazione di persone incapaci (art. 574). - **10** Sottrazione e trattamento di minore all'estero (art. 574bis, introdotto dalla legge 15-7-2009, n. 94).

## Sezione Prima

### Concetti generali

## 1 La sistematica del codice penale

Il titolo XI del libro II del codice penale è dedicato ai **delitti contro la famiglia**.

Tale titolo, a sua volta, è distinto in quattro capi:

- Capo I - *Dei delitti contro il matrimonio (artt. 556-563).*
- Capo II - *Dei delitti contro la morale familiare (artt. 564-565).*
- Capo III - *Dei delitti contro lo stato di famiglia (artt. 566-569).*
- Capo IV - *Dei delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570-574).*

La quadripartizione operata dal legislatore è stata oggetto di non poche critiche in dottrina. Si è, infatti, rilevato (PECORELLA (1), G. D. PISAPIA, G. PISAPIA (2), ZAGREBELSKY) (3) che buona parte delle norme incriminatrici del Titolo XI tutelano interessi rispetto ad i quali quello della «famiglia» in quanto tale appare di difficile individuazione o secondario o subordinato ad

(1) Cfr. PECORELLA: *Famiglia (delitti contro la)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XVI, Milano 1967, pag. 790 e segg.; in particolare: pag. 790.

(2) Cfr. G.D. PISAPIA-G. PISAPIA: *Famiglia (Delitti contro la)*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Vol. V, Torino 1991, pag. 112 e segg.; in particolare: pag. 118.

(3) Cfr. ZAGREBELSKY: *Delitti contro la famiglia*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale* diretta da Bricola e Zagrebelsky, Codice Penale Parte Speciale, Vol. V, Torino 1996, pag. 453 e segg.; in particolare: pag. 454.

interessi di singoli componenti di essa, come dimostra da un lato l'astrattezza e genericità dei beni propri della «famiglia» e, dall'altro, la previsione di reati commessi da membri della famiglia contro altri membri della stessa.

Si è osservato, in particolare, che se nulla vi è da eccepire circa i delitti compresi nel capo I, in quanto senza dubbio il matrimonio monogamico è alla base della famiglia nell'ordinamento italiano, qualche perplessità destano le altre classificazioni.

Più precisamente si è osservato che il concetto di **morale familiare**, previsto nel capo II ed indicato nella Relazione al codice come concetto più pregnante della «morale sociale», è, in realtà, un'astrazione legislativa di cui non si capisce la necessità.

Quanto ai **delitti contro lo stato di famiglia**, si è osservato che, in realtà, lo *status* familiare, tutelato dalle norme, è uno solo, cioè quello di figlio.

Quanto, infine, ai **delitti contro l'assistenza familiare**, si è rilevato che il solo art. 570 può giustamente considerarsi come ipotesi di violazione dei doveri relativi all'assistenza familiare, mentre gli altri reati, previsti nel capo, prevedono infrazioni di doveri diversi, come quello di non abusare dello *ius corrigendi* (art. 571) e quello di non sottoporre i componenti la famiglia ad ingiustificate sofferenze fisiche e morali (art. 572), mentre i reati di cui agli artt. 573 e 574 sono attentati ai diritti inerenti la patria potestà ed alla tutela e non già violazione di obblighi di assistenza.

In base a tali considerazioni alcuni Autori (così ANTOLISEI) (4) mantengono ferma la prima classe mentre smembrano le altre tre, esaminando i reati in esse previsti sotto l'unica denominazione di *altri reati contro la famiglia*.

Noi, invece, preferiamo seguire il criterio del codice e, pertanto, esamineremo i singoli reati secondo i capi in cui essi sono divisi.

## 2 La «famiglia» nel diritto penale

La famiglia, che nel nostro ordinamento positivo è considerata *istituto prevalentemente di diritto pubblico fondato sul matrimonio monogamico* (cfr. artt. 29-31 della Costituzione), è tutelata sul piano penale in quanto considerata indispensabile per la compagine statale, che riconosce in essa una fonte di moralità, di onestà, di educazione, di energia e di lavoro (così ANTOLISEI) (5). Sul piano giuridico, si discute se sia la *consanguineità* o la *convivenza* il vincolo essenziale per la sussistenza della famiglia e, quindi, se la tutela riguarda esclusivamente la cd. *famiglia legittima* (per tale interpretazione è PECORELLA) (6) o si estende anche alla cd. *famiglia di fatto* (in tal senso è ZAGREBELSKY (7), il quale, alla luce dell'evoluzione legislativa, dottrinarie e giurisprudenziale di questi ultimi anni, conclude «*sottolineando che la discussione appare ora sposta-*

(4) Cfr. ANTOLISEI: *Manuale di diritto penale – Parte Speciale*, Vol. I, Milano 1966, pag. 328 e segg. ed, oggi, ANTOLISEI: *Manuale di diritto penale – Parte Speciale*, Vol. I (Quattordicesima edizione integrata ed aggiornata a cura di Luigi Conti), Milano 2002, pag. 471 e segg.

(5) Cfr. ANTOLISEI: *Op. ult. cit.*, pag. 476.

(6) Cfr. PECORELLA: *Op. cit.*, pag. 796 e segg.

(7) Cfr. ZAGREBELSKY: *Op. cit.*, pag. 457.

ta in modo da riguardare piuttosto le modalità ed i limiti del riconoscimento della famiglia di fatto»).

Questi problemi, tuttavia, rilevanti nel diritto civile, hanno scarsa importanza per il diritto penale, in quanto in esso, salvo rare eccezioni nelle quali il termine «*famiglia*» è usato in modo generico (come, ad esempio nell'art. 572: si veda quanto appunto si dirà al riguardo più avanti), sono, di volta in volta, espressamente specificati i singoli rapporti di parentela o di affinità che formano oggetto o costituiscono il presupposto della tutela.

### 3 I principi fondamentali in materia di «famiglia» e loro riflessi penali

Prima ancora che un istituto giuridico, la famiglia rappresenta un'*istituzione*, un'individualità autonoma rispetto ai suoi componenti (così ROCCO) (8), fonte essa stessa di norme giuridiche, etiche e sociali (così G.D. PISAPIA) (9).

È sotto tale profilo che la famiglia è considerata sostanzialmente sia dalla Costituzione che dalle altre norme, soprattutto quelle del codice civile, che pongono alcuni principi fondamentali. L'art. 29 della Costituzione proclama che «*la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*» ed aggiunge «*il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare*».

Da tale affermazione, enunciata in sede costituzionale, scaturiscono:

- il **principio della monogamia;**
- il **principio dell'uguaglianza dei coniugi.**

Dal primo principio deriva, sotto il profilo penale, la punibilità della bigamia (art. 556).

Quanto al secondo principio, si ricordi che, per esso, si è avuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei reati di adulterio e relazione adulterina, che punivano il solo fatto della moglie, e del reato di concubinato, che puniva il solo fatto del marito, con le sentenze 19-12-1968 n. 126 e 3-12-1969 n. 147 della Corte Costituzionale (si veda la Sezione seconda).

L'art. 30 della Costituzione proclama poi che «*è dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio*» e che «*la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia*».

Da tale affermazione derivano:

- il **principio del dovere dei genitori, e di entrambi i genitori, di educare, allevare ed istruire i figli in conformità al loro stato economico;**
- il **principio dell'equiparazione, ai fini di ogni tutela giuridica e sociale, dei figli legittimi con i figli nati fuori del matrimonio.**

Sotto il profilo penalistico, dal primo principio deriva la punibilità di ogni atto o fatto del genitore contrario ai propri doveri nei confronti dei figli (cfr. artt. 570, 571 e 572).

(8) Cfr. ROCCO: *L'oggetto del reato e della tutela giuridico-penale*, Roma 1932, pag. 281 e segg.

(9) Cfr. G.D. PISAPIA: *Delitti contro la famiglia*, Torino 1953, pag. 89.

Dal secondo principio, che ha trovato una più precisa attuazione con la legge 19-5-1975, n. 151, contenente la *Riforma del diritto di famiglia*, deriva l'equiparazione della filiazione legittima a quella illegittima sancita nell'art. 540 (si veda il paragrafo che segue).

## 4 I rapporti di famiglia nel diritto penale

Prima di passare all'esame dei singoli delitti contro la famiglia, appare indispensabile esaminare gli artt. 307 e 540 del codice penale, i quali pongono le norme fondamentali che regolano i rapporti di famiglia nel campo penale.

### A) L'articolo 307

L'ultimo comma dell'art. 307 detta: «*Agli effetti della legge penale, s'intendono per «prossimi congiunti» gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii ed i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.*»

Al riguardo va precisato che fra gli ascendenti di cui parla l'articolo in esame *non sono compresi i genitori adottivi*: lo riprova l'articolo 597 che, col dire fra l'altro che «*possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato*», fa chiaramente intendere che per il legislatore penale l'adottante e l'adottato non sono prossimi congiunti; non sono considerati tali anche i prozii ed i pronipoti (così ANTOLISEI (10), CANDIAN (11), G. D. PISAPIA (12), FIERRO CENDERELLI (13), MANZINI (14) che considerano tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 307).

Inoltre, nel respingere una questione di legittimità concernente la norma in esame, la Corte Costituzionale, nella sentenza 10 novembre 1986, n. 237 (15), ha affermato che non rientra nella nozione di «*prossimo congiunto*» il convivente *more uxorio*, escludendo che nella tutela penale della famiglia rientri anche la cd. «*famiglia di fatto*»; analoga affermazione è contenuta anche nella successiva sentenza 7 aprile 1988, n. 423 della stessa Corte Costituzionale.

Si tenga, comunque, presente che, come ha più volte sostenuto la Suprema Corte (16), l'ultimo comma dell'art. 307 non è applicabile quando singole disposizioni, del codice (es.: artt. 577, ultimo comma, 564, 570) o di altre leggi, richiamano espressamente determinati vincoli di affinità.

(10) Cfr. ANTOLISEI: *Op. cit.*, pag. 475.

(11) Cfr. CANDIAN: *Riflessioni sui rapporti di famiglia nel diritto penale*, Milano 1943, pag. 80 e segg.

(12) Cfr. G.D. PISAPIA: *Op. cit.*, pag. 365.

(13) Cfr. FIERRO CENDERELLI: *Famiglia (rapporti di famiglia nel diritto penale)*, in *Digesto delle Discipline Penali*, Vol. V, Torino 1991, pag. 128 e segg.; in particolare: pag. 135.

(14) Cfr. MANZINI: *Trattato di Diritto Penale italiano*, a cura di P. Nuvolone e G. D. Pisapia, Vol. IV, Torino 1981, pag. 751.

(15) Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307, 4° comma e 384 c.p. per la mancata estensione al convivente *more uxorio* della causa di non punibilità del favoreggiamento personale del coniuge.

(16) Così Cass. 25-11-1982, n. 11254.

## B) L'articolo 540

Detta l'art. 540: «*Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo, come circostanza aggravante o attenuante, o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima.*

*Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.*

A proposito di tale articolo, va osservato che esso ha riguardo solo al rapporto di filiazione, cioè a quello di discendenza «diretta» ed immediata tra padre e figlio e non si estende anche ai rapporti tra l'avo ed il nipote e viceversa (in tal senso la dottrina e la giurisprudenza).

Ovviamente, a seguito della legge 19-5-1975, n. 151, alla dizione «*filiazione illegittima*» contenuta nel capoverso si deve intendere sostituita quella di «*filiazione naturale*».

In definitiva, dunque, come rileva la più recente dottrina (così FIERRO CENDERELLI (17), «*il legislatore penale ha attribuito rilevanza giuridica ad una nozione ampia di famiglia, senza distinzione alcuna tra parentela legittima e naturale, con ciò anticipando in parte quel processo di parificazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima, enunciato dalla Costituzione con riguardo ai figli e in tal senso attuato dalla riforma del diritto di famiglia*».

### Giurisprudenza

1. La norma dell'art 540 cod. pen. non può essere applicata per la ricerca degli elementi qualificanti un rapporto di filiazione illegittima, ai fini dell'accertamento di un presupposto del reato, ma può essere utilizzata solamente ai fini dell'accertamento degli elementi costitutivi di un reato, delle relative circostanze, e delle eventuali esimenti. La norma suddetta non consente, pertanto, l'accertamento del rapporto di filiazione illegittima, come presupposto del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cass. 3-5-1972, n. 2968).
2. L'omicidio commesso in persona del patrigno è aggravato ai sensi dell'ultima parte dell'art. 577 cod. pen., anche nel caso che la madre dell'uccisore non fosse più viva, poiché la norma generica dell'art. 307, ult. parte, cod. pen., riferibile ai prossimi congiunti, non è applicabile quando in singole disposizioni del codice o d'altre leggi si fa richiamo espresso a determinati vincoli di parentela senza riprodurre la limitazione fissata nel citato art. 307 (Cass. 25-11-1982, n. 11254).
3. Il cognato della persona deceduta a seguito di incidente stradale (nella specie, sorella del coniuge della vittima) è legittimato, dovendosi ritenere prossimo congiunto ai sensi dell'art. 307, ultimo comma cod. pen., all'azione di risarcimento del danno *ex iure* proprio e non già in virtù della sua eventuale qualità di erede (Cass. 17-10-1984, n. 8642).
4. Ai fini della procedibilità di ufficio, a sensi dell'art. 542 cod. pen., deve qualificarsi «genitore» la persona che tale figure secondo la legge civile; ne consegue che è irrilevante la circostanza che questa abbia iniziato — o, addirittura, favorevolmente concluso — un procedimento civile di disconoscimento della propria paternità in epoca successiva alla commissione del reato (Cass. 18-9-1985, n. 8061).
5. L'art. 90 comma terzo cod. proc. pen. prevede che qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà ed i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti (art. 307, comma quarto, cod. pen.) della medesima. Tra tali diritti rientra anche quello di proporre l'istanza prevista dall'art. 10, comma primo, cod. pen. per la perseguibilità di taluni delitti comuni commessi all'estero da uno straniero. (Fatti-specie in tema di omicidio pluriaggravato commesso da uno straniero in danno di una cittadina all'estero) (Cass. 13-1-1993, n. 4144).
6. In tema di riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen. (omicidio contro l'ascendente o il discendente), poiché l'accertamento della paternità naturale è sottoposto,

(17) Cfr. FIERRO CENDERELLI: Op. e loc. cit.

ai sensi dell'art. 540, comma secondo, stesso codice, ai medesimi limiti previsti dalla legge civile, secondo la quale (art. 269, comma secondo, cod. civ.) la prova relativa può essere data con ogni mezzo, legittimamente viene ritenuto lo stato di figlio naturale sulla base delle dichiarazioni della madre, di implicite ammissioni scritte del padre naturale e di altri elementi presuntivi gravi e concordanti. (Nella specie, relativa ad omicidio consumato dal padre in danno della figlia naturale, la Corte ha ritenuto che lo «status» di figlia legittima del quale costei godeva per essere nata, in costanza di matrimonio, da donna coniugata non fosse di ostacolo al riconoscimento incidentale, nel processo penale, del rapporto di filiazione naturale con l'omicida) (Cass. 29-3-2004, n. 15023).

## Sezione Seconda

### Dei delitti contro il matrimonio

## 1 Generalità

Dei **delitti contro il matrimonio**, previsti dal capo I del Titolo XI, sono rimasti in vigore esclusivamente quello di:

- *bigamia* (artt. 556 e 557), e di
- *induzione al matrimonio mediante inganno* (art. 558).

Con le già ricordate sentenze 19-12-1968 n. 126 e 3-12-1969 n. 147 sono stati, infatti, dichiarati illegittimi gli altri reati previsti dagli articoli 559-563 (adulterio e concubinato).

Esaminiamo, pertanto, gli unici due delitti rimasti.

## 2 Bigamia (artt. 556 e 557)

### A) Nozione e scopo della norma

La norma prevede *due* distinte figure di bigamia, che la dottrina distingue come *bigamia propria* e *bigamia impropria*:

- a) commette *bigamia propria* colui che, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, contrae un nuovo matrimonio;
- b) commette *bigamia impropria* colui che, libero da vincolo coniugale, contrae matrimonio con una persona legata da matrimonio avente effetti civili.

Le due figure, oltre che per il soggetto attivo, si distinguono anche per la diversità dell'essenza del fatto costitutivo del reato: nella prima, infatti, è il coniuge che viola il dovere sancito dall'art. 86 del Codice civile; nella seconda, invece, l'integrità della famiglia viene aggredita dall'esterno (così G.D. PISAPIA) (18).

(18) Cfr. G.D. PISAPIA: *Bigamia (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol., Milano, pag. 363 e segg.; in particolare: pag. 363.